



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

MAURIZIO CINQUE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
219	18/07/2025	5007	19

Oggetto:

Disposizioni su identificazione e definizione delle aree di caccia al cinghiale nelle aree vocate, di controllo e non vocate alla specie cinghiale (Sus scrofa) in Regione Campania.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. la Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale devastante e altamente contagiosa che colpisce i suini domestici e i cinghiali di ogni età e sesso causando febbre ed alta mortalità;
- b. il Ministero della Salute, al fine di giungere preparati all'introduzione del virus nel territorio italiano, ha emanato il Piano di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana in Italia applicando le misure di sorveglianza a tutto il territorio nazionale, invitando le Regioni e Province Autonome ad adattarlo alle caratteristiche specifiche dei rispettivi territori attraverso l'emanazione di Piani regionali di sorveglianza e prevenzione;
- c. con Delibera di Giunta Regionale n. 255 del 26.05.2020 è stato approvato il Piano di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana in Regione Campania;
- d. con Decreto-Legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito in Legge 7 aprile 2022, n. 29, è stato disposto l'attuazione di misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), prevedendo che *“le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) e che detti Piani regionali sono adottati previo parere del Centro di riferimento nazionale per le pesti suine (CEREP)”*;
- e. ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del citato decreto-legge n. 9/2022, le *“Regioni e le Province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana”*;
- f. ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge n. 9/2022, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, *“il Commissario Straordinario definisce, sentite le Regioni interessate, il piano nazionale straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con tempistica, obiettivi numerici di cattura e, sentita ISPRA, abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle Regioni”*;
- g. ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 *“il Commissario Straordinario, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite”*;
- h. con il Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stato adottato il *Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica*;
- i. con il *Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA)*, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome e trasmesso con nota 0001329 del 18.10.2023 CSPSA-MDS-P, sono state date precise indicazioni alle Regioni per la predisposizione di piani che fossero calzati sui contesti e le diversificate realtà dei territori indenni da PSA;

PREMESSO, altresì, che

- a. la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” dispone in merito al controllo della fauna selvatica, demandando alle Regioni l'adozione dei provvedimenti necessari;
- b. in particolare, l'articolo 19 della menzionata Legge dispone:
 - b 1. al comma 2, che *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome*

di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria”;

- b 2. *al comma 3 che “I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti...”;*
- c. *l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, dispone che “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;*
- d. *l'articolo 19-ter della citata legge 157, inserito dall'articolo 1, comma 448, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede:*
 - d1. *al comma 1, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e adottato un Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale;*
 - d2. *al comma 2, che “Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura”;*
 - d3. *al comma 3, che “le attività di contenimento disposte nell'ambito del Piano straordinario non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto”;*

PREMESSO, infine, che

- a. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 76 del 22.2.2022, è stato approvato lo schema di Convenzione tra l'Amministrazione Regionale ed il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, regolarmente sottoscritta in data 10.6.2022, per l'impiego delle Unità Carabinieri Forestali nell'ambito delle materie di competenza regionale per il triennio 2022-2025. Nella fattispecie, all'Art. 3 “Ambiti d'impiego e attività”, Par. B “Tutela del patrimonio faunistico regionale e polizia venatoria” ai Carabinieri forestali è demandata la sorveglianza e controllo sulle attività disciplinate dalle norme in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (legge n. 157/1992 e legge regionale 9 agosto 2012, n. 26, e s.m.i), finalizzato al contrasto al bracconaggio. Nel Piano annuale del 2024, è stata inserita fra le ulteriori azioni di supporto dei Carabinieri forestali l'attività di sopralluogo in affiancamento ai tecnici regionali per la verifica dei danni alle colture da fauna selvatica.
- b. con Decreto Dirigenziale n 173 del 28.03.2022 è stato approvato il *Disciplinare per l'identificazione, la definizione e la rideterminazione delle aree vocate, di controllo e non vocate alla specie cinghiale (Sus scrofa) in Regione Campania*, al fine di definire un iter procedurale univoco per la zonizzazione faunistica regionale della specie cinghiale (Sus scrofa), finalizzato alla sua gestione e controllo;
- c. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 590 del 16.11.2023, è stato approvato il “*Disciplinare per il controllo della specie cinghiale in Campania*” che prevede interventi volti a contenere gli effetti dannosi causati da tale specie nel territorio regionale, in special modo nei confronti delle attività agricole, dell'ambiente e di svariate attività antropiche e consente ai proprietari o conduttori dei fondi agricoli l'abbattimento dei cinghiali, nei fondi di cui sono titolati, ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, attraverso una specifica autorizzazione rilasciata annualmente con decreto del dirigente dell'UOD competente per territorio;

- d. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 22.02.2024, è stato approvato il “*Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) in Regione Campania in applicazione del PRIU Campania*”, finalizzato alla riduzione significativa delle densità di cinghiale nel territorio regionale indenne da Peste Suina Africana, attraverso una maggiore e più efficace applicazione della caccia di selezione, di braccata e di controllo;
- e. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 384 del 11.07.2024, sono state approvate le “*Linee guida per il controllo della specie cinghiale in Campania*”, al fine di esplicitare le modalità di attuazione del “*Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) in Regione Campania in applicazione del PRIU Campania*”;
- f. la caccia di selezione può essere praticata solo da cacciatori abilitati e iscritti al registro regionale dei cacciatori di selezione o coadiutori al cinghiale. La caccia di selezione si esercita esclusivamente nelle aree non vocate assegnate e nelle modalità indicate dall'ATC, che, nel merito, proporrà alla Regione Campania entro il 30 settembre di ogni anno un piano di prelievo per distretto o ATC, indicanti il numero minimo di capi prelevabili;
- a. con decreto 22 aprile 2025 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è stato ufficialmente istituito il Parco Nazionale del Matese e, pertanto è stato necessario provvedere ad una nuova perimetrazione delle aree destinate all'attività venatoria ed aggiornare la cartografia delle aree protette in Campania;

RILEVATO che

- a. il tasso di crescita e di proliferazione dei cinghiali è talmente elevato da rendere inefficace, per il relativo contenimento, misure quali la sterilizzazione o la cattura e il rilascio;
- b. in tal senso, gli orientamenti e le indicazioni tecnico-scientifiche forniti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), univocamente indicano il cinghiale tra le specie faunistiche emergenti, in grado di provocare ingenti danni alle colture agricole, oltretutto influire negativamente sugli incrementi riproduttivi di diverse specie faunistiche, e, altresì, individuano negli “*interventi di controllo*” di tale specie faunistica, utili azioni per il contenimento delle popolazioni e la riduzione degli impatti sulle biocenosi naturali e sull'agrosistema;
- c. le Associazioni Agricole e i Sindaci di numerosi Comuni hanno manifestato preoccupazione per l'allarme sociale e sanitario conseguente all'incremento della fauna selvatica di tale specie, anche in prossimità dei centri abitati;

VALUTATA la necessità di dare applicazione agli interventi di riduzione della specie cinghiale (*Sus scrofa* L.), allo scopo di risolvere i problemi di conflitto causati dalla specie nel territorio regionale nei confronti dell'agricoltura, dell'ambiente e delle attività umane, e in particolare di ridurre i sinistri stradali e gli ingenti danni alle colture agricole nelle aree critiche;

ATTESO che già è stata individuata, compatibilmente con il nuovo PFVR 2024/2029, una suddivisione del territorio regionale in Aree vocate per la caccia in braccata individuate dagli ex Servizi Territoriali Provinciali, ora UOD 500722, 500723, 500724, 500725 e 500726 competenti per i rispettivi territori di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, e dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), aree queste a densità pianificata dove la presenza del cinghiale deve essere programmata a densità compatibili con le attività antropiche;

CONSIDERATO che l'attuale identificazione e definizione delle aree vocate, di controllo e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Campania, elaborata sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche fornite dal CRIUV, nasce dall'esigenza di adottare un criterio unico e condiviso per la zonizzazione faunistica della specie in Campania. Tale approccio è in linea con quanto previsto dal Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) e rappresenta un passaggio fondamentale per garantire una gestione omogenea ed efficace della specie su scala regionale;

PRESO ATTO che allo stato non risulta opportuno necessario procedere ad un'ulteriore modifica dell'attuale identificazione e definizione delle aree vocate, di controllo e non vocate alla specie cinghiale

(Sus scrofa) in Regione Campania in relazione alle innumerevoli questioni che sorgono, a carattere locale, e che hanno il tema della identificazione delle aree di caccia al cinghiale, questioni che sovente coinvolgono anche il livello istituzionale locale e regionale, al fine di non alterare, attraverso una rideterminazione delle stesse l'attuale ponderata zonizzazione ed evitare l'insorgere di azioni strumentali di carattere locale che arrecano più danni che benefici relativamente al contenimento del cinghiale;

TENUTO CONTO, che la zonizzazione delle aree per la gestione del cinghiale, le aree di caccia in braccata (ACB) e le aree di controllo del cinghiale (DCC), rinnovata in concomitanza con la pianificazione faunistico-venatoria regionale, può essere aggiornata o modificata dall'ATC, solo qualora intervengano rilevanti variazioni nella disponibilità-fruibilità di territorio venabile al fine di limitare l'espansione e/o frammentazione delle aree destinate alla caccia al cinghiale;

RITENUTO, pertanto:

- a. di dover confermare *l'attuale definizione delle aree di braccata, delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (Sus scrofa) in Regione Campania*;
- b. di demandare alle UOD 500722, 500723, 500724, 500725 e 500726, rispettivamente per le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Benevento, l'attuazione di tale disposizione;
- c. di dover identificare, così come disposto dalle linee guida approvate con il DD n. 173 del 28.03.2022, con il codice univoco regionale a sei cifre composto da Provincia (sigla), distretto (lettera maiuscola) e Aree (numero a tre cifre) le aree di gestione del cinghiale in braccata;
- d. di dover verificare l'esatta corrispondenza tra i codici indicati nelle autorizzazioni rilasciate dalle UOD competenti territorialmente e i codici identificativi delle cartografie delle aree di gestione del cinghiale in braccata. Tali cartografie dovranno pervenire alla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali UOD 50.07.19 *entro 30 giorni dall'apertura alla caccia al cinghiale in braccata*;

VISTI

- a. il Regolamento (CE) n. 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;
- b. la DGR n. 1940 del 30.12.2009 - *Istituzione Centro di Riferimento Regionale per l'igiene Urbana Veterinaria (CRIUV)*;
- c. il Regolamento Regionale del 6 dicembre 2011 n. 10 per la gestione e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania;
- d. la L.R. 26/2012 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania";
- e. la DGR n. 519 del 09.12.2013 - *Art. 18 co. 2 LR 09.08.2012 n. 26 – criteri per la prevenzione e il contenimento dei danni da cinghiale*;
- f. la DGR n. 857 del 29.12.2015 - *Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., artt. nn. 16 e 18 - Approvazione linee di indirizzo per la realizzazione Programma straordinario emergenza cinghiali in Campania*;
- g. la DGR n. 84 del 22.02.2024, con cui è stato approvato il "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) in Regione Campania in applicazione del PRIU Campania";
- h. la DGR n. 328 del 10.06.2025 di approvazione del calendario venatorio;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Autorità procedente, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Dirigente della UOD 50.07.19,

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di confermare *l'attuale definizione delle aree di braccata, delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (Sus scrofa) in Regione Campania*;

2. di identificare, così come disposto dalle linee guida approvate con il DD n. 173 del 28.03.2022, con il codice univoco regionale a sei cifre composto da Provincia (sigla), distretto (lettera maiuscola) e Aree (numero a tre cifre) le aree di gestione del cinghiale in braccata;
3. di verificare l'esatta corrispondenza tra i codici indicati nelle autorizzazioni rilasciate dalle UOD competenti territorialmente e i codici identificativi delle cartografie delle aree di gestione del cinghiale in braccata. Tali cartografie dovranno pervenire alla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali UOD 50.07.19 *entro 30 giorni dall'apertura alla caccia al cinghiale in braccata*;
4. di demandare alle UOD 500722, 500723, 500724, 500725 e 500726, rispettivamente per le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Benevento, l'attuazione di tale disposizione;
5. di trasmettere il presente provvedimento;
 - alle UOD 500722, UOD 500723, UOD 500724, UOD 500725 e UOD 50 0726;
 - alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale (50 04 00);
 - all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania;
 - alla UDCP Segreteria di Giunta - Affari Generali (40 03 03);
 - al BURC (Ufficio Staff del Capo di Gabinetto - 40 01 01), per quanto di rispettiva competenza;
 - al CRIUV.

DOTT. MAURIZIO CINQUE